



Comune di Sesto Fiorentino
Provincia di Firenze

Regolamento

per l'assegnazione e concessione delle aree ortive

denominate "orti sociali"

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 14 settembre 2010
e successivamente modificato con Delibere di Consiglio Comunale n. 108
dell'11 dicembre 2012, n. 34 del 15 novembre 2016 e n. 64 del 29 luglio
2019



INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Collaborazione con Associazioni
- Art. 3 -Requisiti per ottenere la concessione
- Art. 4 - Modalità di assegnazione delle aree
- Art. 5 -Durata e regime della concessione
- Art. 6 - Canone concessorio
- Art. 7 -Gestione delle aree ortive
- Art. 8 -Obblighi del concessionario
- Art. 9 - Divieti
- Art. 10 -Compiti del Comune
- Art. 11 - Revoca della concessione
- Art. 12 – Controlli
- Art. 13 – Entrata in vigore

ART. 1 - FINALITA'

1. Le aree ortive sono appezzamenti di terreno di proprietà comunale, facenti parte a tutti gli effetti del "verde pubblico", destinate alla coltivazione di piante da frutto non di tipo arboreo, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, che vengono concessi in uso dall'Amministrazione Comunale di Sesto Fiorentino, a favore dei cittadini interessati a svolgere tali attività non aventi scopo di lucro, per conseguire obiettivi plurimi:

- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo e al vandalismo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- contrastare fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e disagio;
- promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni.

2. Ogni area è suddivisa in unità coltivabili o "orti sociali", di media di superficie pari a mq 50,00, al netto degli spazi comuni.

3. La concessione in uso di orti sociali può avvenire anche con finalità socio terapeutiche a favore di soggetti segnalati dalla Società della Salute nell'ambito delle attività dalla stessa poste in essere. Il numero degli orti riservati a detti soggetti viene stabilito dalla Giunta Comunale, prima della pubblicazione del bando di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva, in corso d'anno, tramite una deliberazione assunta dalla Giunta Comunale, la possibilità di affidare orti per il soddisfacimento di obiettivi connessi alla realizzazione di particolari progetti, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente.

5. Le aree destinate a orti didattici sono regolate da autonomo disciplinare.



ART. 2 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni individuate a tale scopo dall'Amministrazione Comunale prestano la loro collaborazione nella assegnazione e gestione delle aree ortive e vigilano sulla corretta conduzione delle stesse da parte dei concessionari, segnalando all'Amministrazione eventuali irregolarità.

L'Amministrazione Comunale, nonostante la delega al controllo degli orti affidata all'Associazione selezionata, si riserva comunque di procedere direttamente al controllo a campione sulle aree anche mediante l'esecuzione dell'analisi della composizione dei terreni.

2. I rapporti tra le suddette Associazioni e l'Amministrazione Comunale sono disciplinati con apposita convenzione, con durata non inferiore a cinque anni, con la quale sono individuate le aree di riferimento affidate al controllo.

Art. 3 - REQUISITI PER OTTENERE LA CONCESSIONE

1. Possono richiedere l'assegnazione in concessione di orti sociali i soggetti che:

a - siano residenti nel Comune di Sesto Fiorentino;

b - che abbiano almeno compiuto i 60 anni di età;

c - non svolgano alcuna attività lavorativa retribuita;

d - non dispongano nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino di altri appezzamenti, di proprietà o di familiari conviventi, destinati all'uso previsto e compatibile con la coltivazione;

e - siano in grado di dimostrare di poter condurre o fruire dell'appezzamento assegnato compatibilmente alle finalità di cui all'art. 1.

2. I suddetti requisiti dovranno essere dichiarati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 nella domanda di assegnazione e successivamente all'atto della eventuale richiesta di conferma della disponibilità dell'orto per gli ulteriori cinque anni.

3. Verrà accordata la preferenza, da riconoscersi quale condizione di priorità, alla conduzione dello stesso appezzamento a coloro che ne faranno domanda, trascorso il periodo massimo di anni dieci, e per i quali risulti un precedente lodevole periodo di affidamento in concessione.

4. Non potrà, in nessun caso, essere assegnata più di un'area per nucleo familiare.

5. I concessionari non sono coltivatori diretti, né hanno i requisiti per essere iscritti al Servizio Contributi Agricoli Unificati e pertanto il rapporto di concessione non integra l'ipotesi di cui alla Legge 3 maggio 1982 n. 203.

6. Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al precedente articolo per i soggetti di cui all'art. 1, comma 3.



ART. 4 - MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEGLI ORTI

1. Soddisfatte le riserve di cui all'articolo 1, comma 3 e 4, l'attribuzione degli orti sociali a disposizione avverrà nell'ordine della graduatoria formata in esito ad apposito avviso pubblico, con cadenza quinquennale. Alla Giunta Comunale sarà delegata la facoltà di valutare la possibilità di indire bandi straordinari, prima della scadenza del quinto anno, nell'ipotesi in cui siano rimaste disponibili e assegnabili aree ortive in un numero considerato significativo.

La graduatoria che, in caso di parità di punteggio, conferirà priorità alla domanda anteriore, sarà pubblicata in un tempo compreso tra il 1° e il 15 novembre, sarà utilizzabile per le concessioni decorrenti dal primo di gennaio dell'anno successivo.

La scelta dell'orto tra quelli disponibili sarà effettuata dagli interessati nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

2. Per la formazione della graduatoria verrà assegnato un punteggio pari a:

- 0,25 punti per ogni anno di età anagrafica

A parità di punteggio, l'assegnazione avverrà, nell'ordine:

- ai soggetti che risultano unico componente di nucleo familiare;
- ai soggetti che hanno presentato con precedenza cronologica la domanda.

3. Le richieste di concessione redatte su apposito modulo prestampato devono essere inoltrate al Comune entro la scadenza dell'avviso. Il possesso dei requisiti indicati dall'art.3 deve essere dichiarato all'atto della domanda, anche mediante autocertificazione; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla concessione delle aree e il Comune revocherà l'eventuale concessione già conseguita.

4. La graduatoria avrà validità limitatamente alle dotazioni ortive disponibili e sarà preceduta dalla pubblicazione del bando di avviso pubblico.

5. Alla graduatoria si attingerà nell'ordine per l'assegnazione di orti sociali che si rendessero disponibili o che fossero ex novo individuati dall'Amministrazione Comunale.

6. Ogni nucleo familiare, anche se composto da più anziani, potrà ottenere in concessione un solo orto.

7. La formazione della graduatoria di cui al comma 1 è affidata ad una Commissione, nominata dalla Giunta Comunale e composta da cinque membri, tra i quali un rappresentante dell'Associazione delegata al controllo per conto dell'Amministrazione Comunale.



ART. 5 – DURATA E REGIME DELLA CONCESSIONE

1. Ciascun orto sociale viene assegnato mediante concessione amministrativa rilasciata dal Dirigente del Settore competente e revocabile in qualsiasi momento qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, senza che nessun diritto o risarcimento spetti al concessionario.

2. La concessione ha durata quinquennale (cinque anni), salva anticipata rinuncia dell'assegnatario o revoca da parte dell'Amministrazione Comunale. La decorrenza sarà coincidente con il 1° Gennaio dell'anno successivo al bando di selezione pubblica.

La concessione potrà essere prorogata per ulteriori cinque anni, qualora il concessionario manifesti interesse alla permanenza sull'orto con domanda scritta da inviare al Comune entro il 15 ottobre dell'anno di scadenza. All'atto della richiesta di proroga il concessionario dovrà confermare la permanenza dei requisiti già resi noti al Comune all'atto della prima assegnazione.

Superati i dieci anni di durata della concessione, non sarà consentita alcuna ulteriore proroga.

La rinuncia all'assegnazione, da esercitarsi improrogabilmente entro il termine del 20 novembre di ciascun anno, produrrà effetti dal 31 dicembre successivo alla rinuncia stessa.

In caso di rilascio volontario dell'area ortiva, ovvero per decesso dell'assegnatario, ovvero su revoca esercitata dall'A.C., le aree rese disponibili e assegnabili saranno affidate in via provvisoria, in corso d'anno, senza decorrenza del rapporto concessorio, a coloro che risultino ancora in graduatoria, dietro pagamento di un canone mensile equiparato a quello previsto per le concessioni già vigenti; in ogni caso, per queste situazioni, con il 1° gennaio dell'anno seguente, dopo il primo periodo di preassegnazione a titolo provvisorio, verrà formalizzata la concessione e inizierà la decorrenza quinquennale prevista in via ordinaria.

3. Al venir meno del rapporto concessorio a qualsiasi titolo, l'area assegnata dovrà essere rilasciata libera in un termine non superiore a mesi due e nessun indennizzo o compenso alcuno sarà corrisposto dal Comune o dal nuovo concessionario per le eventuali piantumazioni in essere.

4. La concessione viene revocata di diritto:

- a) quando il concessionario trasferisce in altro Comune la propria residenza;
- b) quando l'Associazione incaricata della vigilanza sull'utilizzo delle aree ai sensi del precedente articolo 2, segnala all'Amministrazione la ripetuta e ingiustificata temporanea inadempienza alle disposizioni del presente Regolamento;
- c) quando ricorre la perdita dei requisiti di accesso alla concessione.

ART.6 - CANONE CONCESSORIO



1. Il canone di concessione annuo viene fissato in Euro 80,00. Detto importo sarà Aggiornato, con cadenza biennale, con l'eventuale aggiunta dell'incremento ISTAT annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, da parte della Giunta Comunale, su proposta del Settore competente e sarà comunicato, in caso di aggiornamento, ai concessionari, entro il 30 settembre dell'anno in corso.
2. Il canone per il primo anno dovrà essere versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione; per le annualità successive il pagamento dovrà essere effettuato in via anticipata (entro 30 gennaio di ciascun anno), alla Tesoreria del Comune.
3. L'assegnatario non in regola con il versamento del canone annuale sarà invitato con formale lettera a provvedervi entro un termine tassativo non superiore a 30 giorni. La mancata regolarizzazione della posizione, comporterà la revoca della concessione.
4. Ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3 l'assegnazione può essere disposta a titolo gratuito, su proposta dell'Assessore ai Servizi sociali.
5. In caso di rinuncia all'utilizzo, successiva al pagamento annuale, non sarà effettuato alcun rimborso.

ART. 7 - GESTIONE DELLE AREE ORTIVE

1. Tutte le spese relative alla gestione degli orti sociali sono a carico dei concessionari. I prodotti ricavati dalla coltivazione rimangono di proprietà degli stessi e non possono, sotto qualsiasi forma, essere commercializzati.
2. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale.
3. L'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base all'uso consentito praticato. E' fatto divieto di irrigare mediante tubo di gomma collegato direttamente all'impianto idrico generale al fine di non creare disagi agli altri assegnatari. Episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare oltre al pagamento dei maggiori oneri di utenza, la revoca della concessione.
4. Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost: ogni assegnatario è tenuto a smaltire gli scarti vegetali nell'area assegnata, secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area assegnata, devono essere conferiti negli appositi contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
5. In tutte le aree a disposizione è concesso far entrare gli animali da compagnia. E' fatto obbligo al proprietario dell'animale il puntuale rispetto della normativa vigente in materia di tenuta e custodia di animali. I proprietari degli animali dovranno attuare quanto necessario al fine di evitare che detti animali sporchino e/o arrechino danno o disturbo.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO



1. I concessionari hanno l'obbligo:

- a) di contenere le proprie attività consentite nell'ambito della superficie assegnata e di non invadere le parti comuni e le aree limitrofe;
- b) di mantenere l'orto assegnato in stato decoroso e di non danneggiare in alcun modo gli orti degli altri concessionari;
- c) di tenere pulite ed in buono stato le parti comuni quali i viottoli, la recinzione;
- d) di collaborare nella esecuzione dei lavori interessanti le parti comuni;
- e) di lasciare il terreno libero e sgombro da persone e cose, alla scadenza o rinuncia o revoca della concessione, senza accampare alcun diritto né esigere un indennizzo dall'Amministrazione Comunale o da chi dovesse subentrare;
- f) di non far accedere in loro assenza estranei nell'area salvo quanto previsto dal seguente comma 2.
- g) di non installare alcuna struttura, anche se di carattere precario;

h) di non danneggiare e fare buon uso del sistema di irrigazione

i) di delimitare l'area di uso proprio con paletti in legno di altezza massima di trenta centimetri;

j) di riporre attrezzi e materiale di uso proprio nell'apposita struttura ricovero

k) di sottoscrivere ed integralmente accettare il presente Regolamento contestualmente alla formale assegnazione;

l) di privilegiare le pratiche dell'agricoltura biologica e quindi di non fare impiego di sostanze che alterino la qualità del terreno e delle falde idriche sottostanti;

m) di effettuare la manutenzione ordinaria di cui al successivo art.10 comma1 limitatamente ai punti b), c) e d).

2. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a tre mesi, previa comunicazione all'Associazione di riferimento, il concessionario può farsi sostituire da una persona di sua fiducia. Nel caso in cui la malattia si protragga per più di 3 (mesi), l'Associazione di riferimento ne darà comunicazione al Comune.

ART.9- DIVIETI

1. Ai concessionari delle aree ortive è comunque vietato:

- a) l'uso di pesticidi, antiparassitari e diserbanti o altri prodotti simili pericolosi per gli ortaggi e per le persone
- b) sostare qualsiasi veicolo a motore all'interno dell'area: è consentito l'accesso per il solo carico/scarico
- c) gettare rifiuti negli spazi liberi e fuori dalla recinzione
- d) usare bidoni, teli e altri tipi di coperture non agevolmente asportabili e diversi dalla tela ombreggiante di colore verde scuro.
- e) accendere fuochi o bruciare sterpaglie
- f) costruire all'interno dell'area a disposizione ricoveri per animali di qualunque genere.

2. L'area assegnata non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo, né potrà in alcuna forma essere subaffittata.

ART.10- COMPITI DEL COMUNE

1. Sono a carico del Comune:

- a) l'individuazione e la suddivisione delle aree ortive in unità coltivabili o orti sociali
-



- b) l'installazione e la manutenzione straordinaria di eventuali prefabbricati da adibire a ricoveri di attrezzi collettivi e/o individuali
- c) la manutenzione straordinaria dell'impianto di irrigazione
- d) la manutenzione straordinaria delle recinzioni esterne.
- e) la fornitura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e dei composte all'interno dell'area comune.

ART.11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il mancato svolgimento delle attività di gestione e l'inosservanza delle norme per la conduzione daranno luogo alla revoca della concessione. Su segnalazione dell'Associazione, il Servizio comunale competente attiva una istruttoria richiedendo per iscritto chiarimenti al concessionario. In caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla richiesta di chiarimenti o di immotivata risposta la concessione viene revocata con comunicazione scritta all'assegnatario.

Art. 12 – CONTROLLI

1. Il controllo di quanto disposto con il presente Regolamento è affidato alle Associazioni di cui all'art. 2 e all'Ufficio Ambiente che potrà valersi anche della collaborazione della Polizia Municipale.

Art. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, verrà abrogata ogni regolamentazione comunale avente pari oggetto, in contrasto con lo stesso.
